

COMUNE DI PINO TORINESE

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C. C. n. 64 del 24/11/98

Modificato con le seguenti deliberazioni di C. C. :

n. 43 del 30/11/1999

n. 57 del 27/11/2000

n. 65 del 29/11/2001

n. 06 del 12/2/2003

n. 05 del 4/3/2005

n. 12 del 19/3/2008

SOMMARIO

CAPO I	4
PROCEDURE PER IL RILASCIO/ RINNOVO/ REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	4
<i>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	4
<i>ART. 2 - CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI</i>	4
<i>ART. 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE</i>	4
<i>ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</i>	5
<i>ART. 5 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</i>	5
<i>ART. 6 -ISTRUTTORIA</i>	6
<i>ART. 7 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</i>	6
<i>ART. 8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE</i>	6
<i>ART. 9 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE</i>	7
<i>ART. 10 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</i>	7
<i>ART. 11 - REVOCA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE- RINUNCIA.</i>	7
<i>ART. 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE</i>	7
<i>ART. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE</i>	8
<i>ART. 14 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE</i>	8
<i>ART. 15 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI</i>	8
<i>ART. 16 - OCCUPAZIONE D'URGENZA</i>	8
CAPO II	9
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	9
<i>ART. 17 - OGGETTO DEL CANONE</i>	9
<i>ART. 18 - SOGGETTO PASSIVO</i>	9
<i>ART. 19 - SOGGETTO ATTIVO</i>	9
<i>ART. 20 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE</i>	9
<i>ART. 21 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE</i>	10
<i>ART. 22 - ESCLUSIONE DALL'ASSOGGETTAMENTO AL CANONE</i>	10

<i>ART. 23 - TARIFFA BASE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE</i>	<i>11</i>
<i>ART. 24 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE</i>	<i>11</i>
<i>ART. 25 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE</i>	<i>12</i>
<i>ART. 26 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI</i>	<i>13</i>
<i>ART. 27 - CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE</i>	<i>13</i>
<i>ART. 28 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI</i>	<i>14</i>
<i>ART. 29 - RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	<i>14</i>
<i>ART. 30 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE</i>	<i>14</i>
<i>ART. 31 - SANZIONI</i>	<i>15</i>
<i>ART. 32 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>15</i>
<i>ART. 33 - RIMBORSI</i>	<i>16</i>
<i>ART. 34 - DISCIPLINA TRANSITORIA</i>	<i>16</i>
<i>ART. 35 - NORMA FINALE</i>	<i>16</i>
<i>ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</i>	<i>16</i>

CAPO I

PROCEDURE PER IL RILASCIO/ RINNOVO/ REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/97, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a
 - Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
 - B) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che esse producono;
 - C) Criteri di determinazione del canone;
 - D) Agevolazioni speciali;
 - E) Modalità e termini per il pagamento del canone;
 - F) Accertamento e sanzioni;
 - G) Disciplina transitoria;

ART. 2

CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. E' vietato, fuori dai casi previsti dal presente regolamento, occupare spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù di pubblico passaggio, o spazi sovrastanti o sottostanti tali aree o spazi, senza la prevista autorizzazione comunale.

ART. 3

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92 s.m.i.), dal regolamento di attuazione ed esecuzione, nonché dalla legge 241/90 s.m.i..
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni temporanee effettuate dai venditori ambulanti che occupano solo occasionalmente l'area mercatale. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone, rilasciato

dall'Agente di Polizia Municipale, assolve contestualmente tale obbligo e costituisce autorizzazione.

4. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate modalità, il Responsabile del Servizio può disporre l'esonero dalla presentazione della domanda procedendo agli accertamenti d'Ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

ART. 4

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda in bollo diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 L. 241/90 s.m.i.. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento su suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento

2. La domanda deve essere corredata di idonea documentazione, relativa alla particolare tipologia di occupazione. Tale documentazione comprende: schema grafico quotato, indicazione dei materiali, rilievo fotografico dell'area oggetto dell'intervento.

3. La domanda deve essere presentata 10 giorni prima della data di effettuazione dell'occupazione. In casi eccezionali, per ragioni di comprovata urgenza, il Responsabile del Servizio può accogliere le domande anche se presentate dopo tale termine.

ART. 5

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo, sentiti i competenti uffici, ravvisando nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, può emettere provvedimento di diniego.

In ogni caso non si può intraprendere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sovrastante o sottostante senza il previo rilascio dell'autorizzazione/concessione.

2. Il procedimento si deve concludere entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine il termine iniziale del procedimento è quello risultante al protocollo generale dell'Ente.

ART. 6

ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, esamina preliminarmente gli elementi su cui la medesima si fonda, verifica la documentazione allegata, ed, eventualmente, richiede all'interessato l'integrazione della documentazione, attraverso lettera raccomandata, da inviare non oltre 8 giorni dal ricevimento della domanda. L'interessato deve fornire la documentazione richiesta nei successivi 8 giorni dal ricevimento della raccomandata, a pena di archiviazione della stessa.
2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dal momento in cui la regolarizzazione è avvenuta.
3. Il Responsabile del procedimento provvede, una volta accertata la regolarità della domanda, ad inoltrarla ai competenti uffici, acquisendo gli eventuali pareri tecnici, compreso quello della Polizia Municipale, che devono essere rilasciati entro 5 giorni dalla richiesta.

ART. 7

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al funzionario competente ai fini dell'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al funzionario dell'Ufficio Tecnico, per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà fare parte integrante del provvedimento ai sensi dell'art. 63 comma 1 D.Lgs. 446/97.

ART. 8

RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il Provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - spese per sopralluogo
 - deposito cauzionale.
2. La necessità del versamento della cauzione e l'entità della stessa sono stabiliti di volta in volta dal Servizio Tecnico Comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART. 9

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta dell'occupazione (in metri quadrati o lineari);
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

ART. 10

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto altresì obbligo al concessionario ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è tenuto a custodire gli atti attestanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

ART. 11

REVOCA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE- RINUNCIA.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza obbligo di indennizzo, il provvedimento concessorio, qualora intervengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con comunicazione diretta all'Amministrazione e, nel caso in cui l'occupazione non sia ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

3. Nel caso in cui, al momento della rinuncia, l'occupazione sia in corso, non si fa luogo ad alcun rimborso.

ART. 12

DECADENZA DALLA CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di concessione)
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni,..)
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista nel presente regolamento

ART. 13

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 5 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, ed indicando nella medesima gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

ART. 14

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento almeno 5 giorni prima della scadenza trattandosi di occupazioni temporanea.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 4-5-6-7 del presente regolamento.
5. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'art. 29, si considera l'intero periodo di occupazione realizzato.
6. Le autorizzazioni per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti in aree di mercato cui sia assegnato un posto fisso, sono rinnovate di anno in anno senza la necessità di atto formale, sino alla revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente od alla formale rinuncia da parte dell'occupante ai sensi dell'art. 11. Il rinnovo avviene subordinatamente al pagamento del canone annuale con le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

ART. 15

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio.

ART. 16

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza, di obiettiva necessità o quando si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata, dall'interessato, la procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive, che sono accertate e comminate dal Servizio Tecnico Comunale.

CAPO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 17

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono assoggettate a canone di concessione/autorizzazione le occupazioni temporanee e permanenti di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono altresì assoggettate al canone le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 7, D.Lgs. 285/92 sono escluse le occupazioni di tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

ART. 18

SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione, o, in mancanza, l'occupante anche abusivo dell'area.

ART. 19

SOGGETTO ATTIVO

Il canone è riscosso dal comune al quale appartiene l'area oggetto dell'occupazione.

ART. 20

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione/autorizzazione, non è inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione/autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

ART. 21

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Le strade, gli spazi e le aree che insistono sul territorio comunale sono suddivise in categorie di importanza, secondo la tabella allegata al presente regolamento e distinta sotto la lettera A).
2. La tariffa base per la determinazione del canone è differenziata per ciascuna categoria di importanza e va rapportata ai seguenti coefficienti:

	CATEGORIA I	CATEGORIA II
Coefficiente	1	0.8

ART. 22

ESCLUSIONE DALL'ASSOGGETTAMENTO AL CANONE

1. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi.
 - b) occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili;
 - c) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) occupazioni realizzate da enti privati senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, beneficenza, previdenza,..;
 - e) occupazioni realizzate da associazioni culturali o sportive, dalla Pro-Loco in occasione di festeggiamenti, di manifestazioni popolari, culturali, sportive o religiose;
 - f) occupazioni realizzate con passi carrabili
 - g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - h) occupazioni permanenti realizzate in aree pubbliche riservate alla sosta delle vetture adibite a trasporto pubblico o privato;
 - i) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - j) occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - k) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima a far data della formulazione dell'atto che ne prevede la devoluzione;
 - l) occupazioni di aree cimiteriali;
 - m) occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
 - n) occupazioni realizzate per la posa di cassonetti dei rifiuti, se regolarmente autorizzata dal Servizio Tecnico Comunale e concordata con il Consorzio Chierese per i Servizi.
2. Sono inoltre escluse le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, od esercizi purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni per operazione di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore- ABROGATO.
- e) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il trasporto necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) occupazioni realizzate dai commercianti, artigiani e cittadini pinesesi e dagli agricoltori locali (operanti nel territorio dell'Unione Collina Torinese) in occasione di particolari manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Pino Torinese, aventi carattere di promozione del territorio e dei prodotti locali.¹

ART. 23

TARIFFA BASE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è definita con deliberazione dell'Ente da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio.

Negli anni successivi al primo anno di applicazione del canone, se non viene adottata apposita deliberazione trovano applicazione le tariffe approvate per l'anno precedente.

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore a 5 ore, la tariffa di cui alla lettera A) del comma 1, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo art. 24 deve essere ridotta ad 1/3. Se l'occupazione perdura per un numero di ore superiore a 5, si applica la tariffa giornaliera nella sua interezza.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati o lineari è determinata nella misura percentuale del 30% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee, ai sensi del comma 1, lettera A).

ART. 24

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa stabilita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

¹ Lettera aggiunta con deliberazione C.C. 12 del 19/3/2008

ART. 25

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art. 47 D.Lgs. 507/93 ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento per il canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità, senza computare i sostegni al suolo.

2) OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non rilevano, ai fini dell'applicazione del canone i serbatoi sotterranei.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE

Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti alla lettera A), punto 1) del presente articolo. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (es. posa cavi, condutture,...), richiedere il rilascio di uno specifico provvedimento autorizzatorio recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle varie fasi di sviluppo.

2) MERCATO SETTIMANALE

Per quanto concerne le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti in occasione del mercato settimanale, la superficie computabile ai fini del canone è quella desumibile dall'atto di autorizzazione rilasciato ogni anno ai singoli operatori commerciali.

3) SPETTACOLI VIAGGIANTI

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per tali occupazioni la superficie viene così computata:

- sino a 100 mq nella misura del 100%
- per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1.000 mq nella misura del 25%
- per la parte eccedente i 1.000 mq nella misura del 10%.

4) OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 26

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI
Spazi soprastanti e sottostanti	0.5
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0.5
Occupazioni realizzate per finalità politiche (con superficie superiore a 10 mq.)	0.5
Occupazioni realizzate con finalità sportive, assistenziali, artistiche e culturali da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 22, c. 1, lett c),d),e)	0.5
Traslochi e potatura alberi	0.5
Attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi	0,5
Impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia	0,6
Venditori ambulanti in aree di mercato e pubblici esercizi	0.6
Commercio in forma itinerante	0.8
Attività diverse dalle precedenti	1
Impianti pubblicitari	1.5

ART. 27

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 26. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero di metri quadrati o metri lineari e successivamente per 365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone, calcolato ai sensi del comma 1 della lettera A), deve essere rapportato ai giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 26. L'importo così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva occupazione e la risultante per il numero di metri quadrati o lineari.

Per le occupazioni di durata inferiore a n. 5 ore, deve essere corrisposto un canone pari ad un terzo della tariffa base giornaliera prevista per la categoria di occupazione. Per le occupazioni di durata superiore a n. 5 ore si applica la tariffa giornaliera nella sua interezza.

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge, e riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate su spazi normalmente adibiti a sosta a pagamento, si applica una maggiorazione della tariffa del 30%. La maggiorazione non si applica per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti in area di mercato.

ART. 28

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con scavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camere di manutenzione, cabine, ecc., e per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue:

- euro 0,77 per utenza

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad euro 516,46.

3. L'importo di cui al 1° comma è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno di imposizione.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 29

RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni si applica, dal 16° giorno, la riduzione del 20% sulla tariffa individuata ai sensi degli articoli 23 e seguenti del presente regolamento

2. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni si applica, dal 31° giorno, la riduzione della tariffa del 50%.

3. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente, ivi comprese quelle realizzate dai venditori ambulanti nell'area di mercato provvisti di autorizzazione annuale, si applica la riduzione della tariffa del 70%.

4. Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti che occupano solo occasionalmente l'area di mercato si applica la riduzione della tariffa del 60%.

5. Per i produttori agricoli che vendono i propri prodotti in area di mercato, muniti di autorizzazione annuale, si applica la riduzione della tariffa dell'84%.

ART. 30

MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, per il primo anno di imposizione, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione. Per le annualità successive, se non intervengono modificazioni dell'occupazione, il canone deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno per l'anno in corso.

Il versamento deve essere effettuato attraverso

- conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune
- versamento diretto alla Tesoreria Comunale
- sistema bancario

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione, o nel diverso termine indicato nell'atto autorizzativo.

3 Per gli importi superiori ad euro 516,46 il pagamento del canone per l'occupazione temporanea e permanente può essere effettuato in n. 4 rate di pari importo, aventi scadenza l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre.

4. L'importo del canone da versare deve essere arrotondato all'unità di euro superiore se la frazione di euro che ne risulta è pari o superiore a 50 centesimi di euro; l'arrotondamento deve avvenire all'unità di euro inferiore se la frazione di euro è inferiore a 50 centesimi di euro.

ART. 31

SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150% del canone.

2. E' integrata la sopracitata fattispecie qualora, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento si protragga per oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato alla concessione. E' parificato a tale ipotesi il mancato versamento della rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione indicata nel comma 1 è ridotta al 100% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%; si considerano a tal fine permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Alle occupazioni abusive si applicano oltre alle sanzioni ed alle indennità di cui al presente articolo, quelle accessorie previste dall'art. 20, commi 4 e 5 Dlgs 285/92.

La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART. 32

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'ufficio competente controlla i versamenti effettuati, e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Nel caso di omesso o parziale versamento, l'ufficio provvede a notificare idoneo avviso di liquidazione, con l'indicazione dell'importo del canone ancora dovuto e della sanzione amministrativa.

3. La notifica dei predetti avvisi deve essere effettuata entro 1 anno dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Il Funzionario Responsabile sottoscrive gli atti di cui sopra, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica. Il Funzionario può affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti appartenenti alla stessa struttura organizzativa.
5. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Servizio Tecnico Urbanistico, dandone notizia all'interessato con le modalità stabilite nei primi due commi del presente articolo.
6. La riscossione coattiva del canone è effettuata, secondo le procedure di cui all'art. 69 D.P.R. 28/01/88 n. 43 in un'unica soluzione.
7. Trova applicazione l'art. 2752 c.c..

ART. 33

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme indebitamente versate, nel termine di 2 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 34

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate con il versamento del canone istituito con il presente regolamento, salvo la loro revoca per contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. E' data facoltà al Responsabile dell'Ufficio di richiedere eventuale documentazione integrativa.

ART. 35

NORMA FINALE

1. Nelle materie non disciplinate dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti norme nazionali.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali: in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento trova applicazione la norma sopraordinata.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

TABELLA A)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
1° CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

1. Piazza del Municipio
2. Piazza Valle Chiara
3. Via Aubert
4. Via Batuelle
5. Via Bellane
6. Via Bellaria
7. Via Biscaretti
8. Via Boccardi
9. Via Camandona
10. Via Chieri (sino via Galliera)
11. Via Copernico
12. Via Da Vinci L.
13. Via dei Castagni
14. Via dei Pini
15. Via dei Pioppi
16. Via dei Platani
17. Via del Sole
18. Via delle Dalie
19. Via delle Margherite
20. Via delle Orchidee
21. Via delle Ortensie
22. Via delle Rose
23. Via Folis D.
24. Via Galilei
25. Via Galliera (sino a via Nielli)
26. Via Giotto
27. Via Grosso A.
28. Via Maria Cristina
29. Via Martini
30. Via Molina E.
31. Via Montosolo
32. Via Nielli A.
33. Via Osservatorio
34. Via Pietra del Gallo
35. Via Ricotti
36. Via Rio Vallero
37. Via Roma
38. Via San Felice (sino via Monterotondo)
39. Via Superga
40. Via Traforo (sino via Valle Balbiana)
41. Via Valle Balbiana (sino n. civico 20 incluso)
42. Via Verdina
43. Via Vibò
44. Via Villa Lovera

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
2° CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

1. Via Adamello
2. Via Antonelli
3. Via Baldissero
4. Via Banchette
5. Via Briccola
6. Via Casa Verde
7. Via Cento Croci
8. Via Chieri (da via Galliera al termine)
9. Via Chieri - Pecetto
10. Via Ciatalina
11. Via Ciocca
12. Via Civera
13. Via Corsini
14. Via Costa N.
15. Via dei Bucaneve
16. Via dei Colli
17. Via dei Narcisi
18. Via dei Roz
19. Via del Turco
20. Via dell'Olmo
21. Via delle Genziane
22. Via delle Viole
23. Via Eremo
24. Via Galliera (da via A. Nielli al termine)
25. Via Gastaldi A.
26. Via Leoncavallo
27. Via Madonna di Fatima
28. Via Manzoni
29. Via Mascagni
30. Via Molinetta
31. Via Mongino
32. Via Mongreno
33. Via Mont Cervet
34. Via Monterosa
35. Via Monterotondo
36. Via Montolino
37. Via Monviso
38. Via Ormea
39. Via Palazzotto
40. Via Pellice
41. Via Pergolesi
42. Via Perosi
43. Via Peschieri
44. Via Podio
45. Via Puccini
46. Via Roccabianca
47. Via Rosero
48. Via Rossini

49. Via Rovereto
50. Via San Felice (da via Monterotondo al termine)
51. Via San Giacinto
52. Via Sassi
53. Via Solairano
54. Via Stura
55. Via Tanaro
56. Via Tepice
57. Via Tetti Broglia
58. Via Tetti Gariglio
59. Via Tetti Goffi
60. Via Tetti Menzio
61. Via Tetti Ravotto
62. Via Tetti Rocco
63. Via Tetti Tagliaferro
64. Via Tetti Vasco
65. Via Tetto Nuovo
66. Via Ticino
67. Via Tiziano
68. Via Torino
69. Via Traforo (da via Valle Balbiana al termine)
70. Via Valle Balbiana (da n. 20 escluso)
71. Via Valle Ceppi
72. Via Valle Gola
73. Via Valle Miglioretti
74. Via Vignassa
75. Via Villa Luigina